Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO
ROMA
Sezione Tecnica/Sicurezza e Difesa Portuale
Viale Traiano N. 37, 00054 FIUMICINO (Roma)
e-mail: roma@guardiacostiera.it
Tel. 06/656171 - 0665617303

ORDINANZA N. 09 /2012T

Il Capo del Circondario Marittimo di Roma e Comandante del Porto di Fiumicino

VISTE le ordinanze nn. 30/2010T, 53/2010T, 95/2010T e 98/2010T rispettivamente datate 21.05.2010, 06.07.2010, 01.10.2010 e 11.10.2010 della Capitaneria di Porto di Roma relative all'interdizione dello specchio acqueo interessato dagli interventi del realizzando porto turistico di Fiumicino;

CONSIDERATO che i lavori in questione sono stati eseguiti dalla società Acquatirrena s.r.l., con sede a Roma in Lungotevere Aventino N. 5, per mezzo dell'impresa Save Group s.r.l., con sede a Reggio Emilia in Via Panubio N. 19;

CONSIDERATO che la scrivente ha seguito di sopraluoghi effettuati da personale dipendente non ha avuto evidenza dello svolgimento in essere dei lavori;

VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con legge 21 dicembre 1977, n. 1085;

VISTA la legge n. 979 in data 31 dicembre 1982 rubricata "disposizioni per la difesa del mare";

VISTO il Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 08 Luglio 2003, n. 172";

VISTO il Decreto 29 Luglio 2008, n. 146, Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;

VISTA l'Ordinanza n. 40/2009 in data 12.05.2009 di questa Capitaneria di Porto relativa all'approvazione del "*Regolamento di disciplina del diporto nautico nel Circondario Marittimo di Roma*", così come modificato dall'Ordinanza n. 22/2010 in data 28.04.2010;

VISTA l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 21/2010 in data 28.04.2010 di questa Capitaneria di Porto, così come modificata dall'Ordinanza n. 32/2011 in data 05.05.2011;

CONSIDERATA la necessità di assicurare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare per la presenza di un molo sopraflutto realizzato nello specchio acqueo prospiciente l'area del vecchio Faro di Fiumicino;

VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione;

RENDE NOTO

Che lo specchio acqueo antistante il litorale del Comune di Fiumicino, nei pressi del vecchio Faro, come meglio evidenziato nell'allegata planimetria, è interessato da lavori di rifiorimento della scogliera e realizzazione del molo di sopraflutto per una lunghezza di circa 1100 metri, mediante l'impiego di mezzi terrestri e di un solo mezzo navale.

Lo specchio acqueo interessato dai predetti interventi è delimitato dai punti individuati dalle seguenti coordinate geografiche e riportati nella planimetria allegata alla presente ordinanza:

DATUM DI RIFERIMENTO WGS84		
Zona A	**Latitudine**	**Longitudine**
P11	**41° 44' 37,44'' Nord**	**012° 13' 30,38'' Est**
P12	**41° 44' 33,72'' Nord**	**012° 13' 28,88'' Est**
P13	**41° 44' 36,44'' Nord**	**012° 13' 16,87'' Est**
P14	**41° 44' 42,07'' Nord**	**012° 13' 19,14'' Est**
P25	**41° 45' 12,75'' Nord**	**012° 13' 04,67'' Est**
P24	**41° 45' 13,66'' Nord**	**012° 13' 11,26'' Est**
P3	**41° 44' 40,07'' Nord**	**012° 13' 27,10'' Est**
Zona B	**Latitudine**	**Longitudine**
P17	**41° 44' 42,64'' Nord**	**012° 13' 35,12'' Est**
P18	**41° 44' 56,84'' Nord**	**012° 13' 28,42'' Est**
P19	**41° 45' 02,08'' Nord**	**012° 13' 48,21'' Est**
Zona C	**Latitudine**	**Longitudine**
P27	**41° 45' 12,61'' Nord**	**012° 13' 17,20'' Est**
P28	**41° 45' 15,59'' Nord**	**012° 13' 15,79'' Est**
P29	**41° 45' 21,72'' Nord**	**012° 13' 38,96'' Est**
P31	**41° 45' 18,60'' Nord**	**012° 13' 39,87'' Est**

O R D I N A

Art. 1 – Specchio acqueo interessato dai lavori

A decorrere **dalla data di emissione del presente provvedimento fino al termine della realizzazione del porto turistico di Fiumicino,** continuativamente, nello specchio acqueo interessato dai lavori predetti, **è vietato:**

I. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
II. praticare la balneazione;
III. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
IV. svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Art. 2 – Prescrizioni

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla scrupolosa osservanza delle seguenti prescrizioni da parte della Ditta esecutrice dei lavori:

a) nello specchio acqueo sopra individuato, ed esattamente lungo il perimetro esterno dello stesso, deve essere posizionato un adeguato numero di segnalamenti marittimi diurni e notturni - questi ultimi dotati di luce gialla lampeggiante e comunque in numero non inferiore ad un segnalamento ogni 100 metri lineari del perimetro interessato;
b) devono essere periodicamente eseguiti controlli sul corretto posizionamento delle boe e dei segnalamenti marittimi sopra indicati, sopratutto a seguito di condizioni meteo marine

avverse, provvedendo all'uopo alla loro riallocazione in caso di perdita.

Le unità da diporto in entrata/uscita dalla darsena denominata "Porticciolo Il Vecchio Faro" devono obbligatoriamente navigare seguendo una condotta lineare e parallela al molo di sopraflutto prestando attenzione ai segnali di interdizione.

Art. 3 – Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità della Guardia costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Art. 4 - Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza,

a) se sono alla condotta di un'unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, *"Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 08 Luglio 2003, n. 172"*;
b) limitatamente al personale iscritto nelle matricole della gente di mare, la violazione dell'art. 1174 del C.N. imporrà l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria di cui al'artt. 1175 e 1214 del medesimo codice;
c) negli altri casi si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione, salvo che nella fattispecie non si ravvisi il sussistere dei reati diversamente perseguibili;
d) in caso di sversamenti in mare di sostanze inquinanti, i trasgressori saranno perseguiti a norma di legge;
e) la presente ordinanza sostituisce integralmente ed abroga le ordinanze nn. 30/2010T, 53/2010T, 95/2010T e 98/2010T rispettivamente datate 21.05.2010, 06.07.2010, 01.10.2010 e 11.10.2010 della Capitaneria di Porto di Roma.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo, ex art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione e l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/roma/.

Fiumicino, **15/02/2012**

f.to in originale

IL COMANDANTE REGGENTE
C.V. (CP) Pietro PREZIOSI

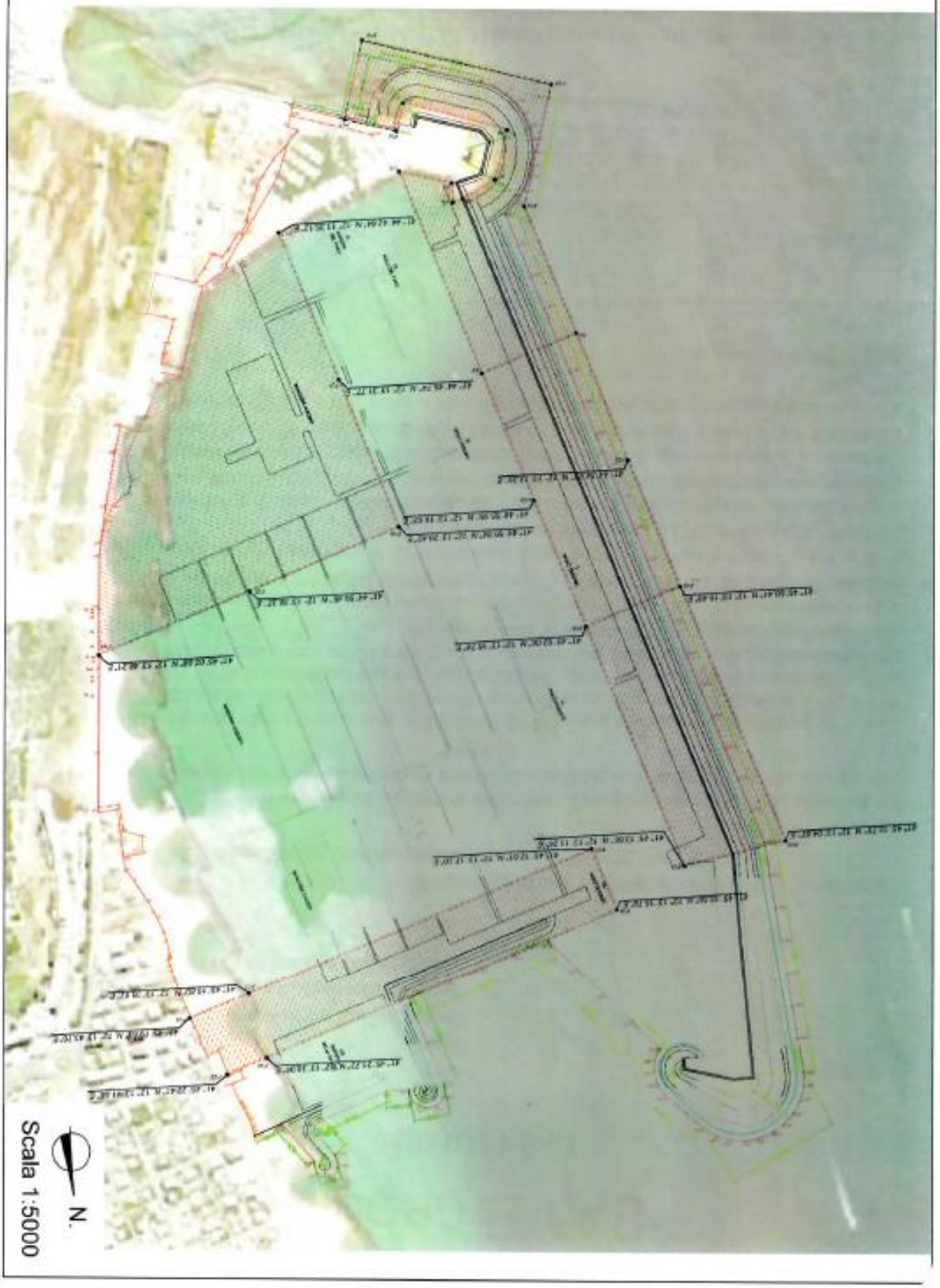
Scala 1:5000
N.